



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 484 del 12/11/2024 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 75 del 09 Novembre 2024

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA UNICA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 ART. 1 COMMA 3 D.LGS. N. 360/1998 D.LGS. N. 216/2023.

Il giorno NOVE del mese di novembre 2024, alle ore 09,35 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	X	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	X	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	X	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assiste da remoto l'Assessore Murro Rosaria Benedetta

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario reggente a scavalco dell'Ente dott. Gennaro CAMPITIELLO il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA UNICA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 ART. 1 COMMA 3 D.LGS. N. 360/1998 D.LGS. N. 216/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 del d.lgs. n. 360/1998 che istituì, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO che l'addizionale comunale vigente è stabilita nell'aliquota unica dello 0,8% senza fascia di esenzione e senza diversificazione in base agli scaglioni di reddito,

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2023	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000 euro	43%	43%

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

"3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023."

DATO ATTO che con D.C.C. n. 02 del 28.03.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026;

Considerato che, nell'anno 2024, risultava vigente la seguente tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, come approvata con D.C.C. n 27 del 22/12/2023:

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024
soglia di esenzione	====
scaglione da 0 a 28.000 euro	0,8%
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,8%
scaglione oltre 50.000 euro	0,8%

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 conv. In legge n. 25 del 28/03/2022 che recita:

"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."

RITENUTO a tal fine di dover confermare, per l'anno 2025, la tassazione vigente ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio, applicando l'aliquota unica dello 0,8% (zero virgola otto per cento) senza esenzione;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

VISTO il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 conv. In legge n. 148/2011 s.m.i. che recita:

"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito annunciata dal MEF con comunicato del 3 gennaio 2024, con l'applicazione della vigente aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF il gettito di cassa anno 2024 risulta come da prospetto:

	Gettito di cassa anno 2024	
	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	47.865,71	58.502,54
Saldo	113.630,77	138.882,06
Totale	161.496,49	197.384,60

RITENUTO di confermare tale previsione anche per l'anno 2025 non essendo intervenute modifiche nell'aliquota;

VISTO il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i. che prevede che in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e in ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

VISTE le previsioni assestate 2024/2026 del capitolo di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006."

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 che recita:

"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica."

ATTESA la competenza della Giunta a mente dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, trattasi di conferma dell'aliquota vigente;

VISTI, inoltre:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

il Regolamento comunale dei controlli interni;

il Regolamento del procedimento amministrativo;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le causali in narrativa

- 1) **di confermare**, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2025, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2025
soglia di esenzione	====
scaglione da 0 a 28.000 euro	0,8%
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,8%
scaglione oltre 50.000 euro	0,8%

- 2) **di disporre** la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;
- 3) **di pubblicare** la presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi dell'art. 1 comma 3 del .lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.
- 4) **di dichiarare**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA UNICA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 ART. 1 COMMA 3 D.LGS. N. 360/1998 D.LGS. N. 216/2023.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Tributi)

F.to: Rag. Maria Assunta Risi

Li, 09/11/2024.

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Ragioneria, Bilancio)

F.to: Dott. Benedetto Murro

Li, 09/11/2024.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Affari generali, ecc.)

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Li, 09/11/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco

F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 12/11/2024, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Il Responsabile del Servizio

F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Pignataro Interamna, 12/11/2024.

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 12/11/2024.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

